



REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale superiore di piastrellista

del **18 AGO 2016**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa o che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I maestri piastrellisti dirigono imprese operanti nel settore della posa di rivestimenti in ceramica, pietra naturale e artificiale e in altri materiali. I campi di lavoro sono l'edilizia del soprassuolo e l'edilizia industriale, gli esterni e gli edifici pubblici. I maestri piastrellisti sono anche in grado di rivestire un ruolo direttivo in una grande impresa.

I maestri piastrellisti eseguono impegnativi lavori di consulenza, progettazione, organizzazione e artigianato per la realizzazione e il risanamento di edifici.

1.22 Principali competenze operative professionali

- Gestire le imprese in modo imprenditoriale
- Dirigere e incentivare i collaboratori
- Garantire la sicurezza



- Svolgere gli incarichi
- Acquisire clienti e fornire loro consulenza
- Preparare il lavoro (AVOR)
- Dirigere i lavori di costruzione
- Affiancare e monitorare l'amministrazione
- Posare le piastrelle

Le competenze operative sono presentate in modo dettagliato al punto 6 delle direttive.

1.23 Esercizio della professione

Di norma i maestri piastrellisti dirigono piccole e medie imprese. La qualifica di cui dispongono consente loro di essere imprenditori, specialisti del settore e formatori.

I maestri piastrellisti si distinguono per la loro mentalità imprenditoriale e il loro approccio innovativo. Il loro obiettivo è portare stabilità di mercato all'azienda e affermarsi sulla concorrenza a livello di qualità e capacità di gestione dei costi. Hanno la responsabilità finanziaria e sociale dell'azienda e dei collaboratori.

I maestri piastrellisti si distinguono anche per le loro conoscenze professionali generali e specialistiche. Forniscono un'esauriente consulenza ai clienti (committenti, architetti) in materia di materiali, metodi di posa e combinazioni cromatiche. Gestiscono i colloqui con i clienti in modo versatile e oltre alle soluzioni classiche sono in grado di proporre anche varianti e alternative. Le loro competenze tecniche e la conoscenza di nuovi prodotti, materiali, sottofondi e agenti leganti vengono applicati in modo mirato nella pianificazione dei progetti e nella loro esecuzione tecnica.

I maestri piastrellisti monitorano l'esecuzione degli incarichi presso i clienti e dispongono delle opportune conoscenze delle interfacce relative ai prodotti e alle tecniche. Ciò richiede spiccate competenze di *project management*, affinché i lavori si svolgano senza intoppi.

Dirigono la propria impresa, attività che comprende svariati compiti amministrativi.

I maestri piastrellisti integrano nei loro servizi e flussi di lavoro nuove tecniche di produzione, di informazione e di comunicazione. La formazione degli apprendisti e il supporto al perfezionamento del personale e dei collaboratori rientrano tra le competenze principali. I maestri piastrellisti aggiornano le proprie competenze specialistiche e personali.

1.24 Contribuito della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

I maestri piastrellisti rappresentano l'artigianato nella società. Nella loro posizione mostrano il valore dei materiali edili e della loro lavorazione. La variegata offerta proveniente da tutto il mondo soddisfa ogni desiderio in merito a colori, struttura e caratteristiche delle superfici. I rivestimenti in ceramica e in pietra naturale sono indistruttibili e senza tempo.

La ceramica non è più semplicemente sinonimo di funzionalità ma è diventata un prodotto che rispecchia la moda e lo stile di vita. La molteplicità delle forme, delle caratteristiche delle superfici e dei colori offre infinite opzioni alla fantasia creativa. L'allestimento cromatico dei locali influisce in maniera determinante sul benessere di chi vi abita.

La ceramica è igienica, pratica ed ecosostenibile. I batteri, le spore fungine e gli altri agenti patogeni difficilmente riescono a insediarsi in questo materiale. La ceramica è inodore, non esala vapori e non assorbe alcuna sostanza dall'ambiente circostante. I rivestimenti in ceramica sono pratici da pulire e richiedono pochissima manutenzione. Se vengono sostituiti possono essere riciclati come rifiuti di costruzione. I maestri piastrellisti sono consapevoli della loro responsabilità nei confronti



dell'ambiente. La professione di maestro piastrellista fornisce così un importante contributo alla salute collettiva e alla sostenibilità.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- Associazione Svizzera delle Piastrelle (di seguito ASP)
- Fédération Romande du Carrelage (di seguito FeRC)

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione d'esame composta da 7-9 membri di cui almeno 4 sono rappresentanti dell'ASP (per le regioni linguistiche tedesca e italiana) e 3 della FeRC (per la regione linguistica francese). I rappresentanti dell'ASP vengono eletti dalla Commissione per la Formazione Professionale dell'ASP e quelli della FeRC dal direttivo della FeRC per un periodo di 4 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame et le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento del diploma;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame delega i compiti amministrativi legati allo svolgimento dell'esame alle segreterie dell'ASP e della FeRC.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione indica almeno:
- le date d'esame;
 - la tassa d'esame;
 - l'ufficio d'iscrizione
 - il termine d'iscrizione;
 - le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia.
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un'attesto professionale federale di capo piastrellista o di una qualifica equivalente;
- e
- b) dopo l'esame di professione può attestare almeno 2 anni di pratica professionale nel settore;
- e
- c) ha assolto un corso di formatore professionale conformemente all'articolo 44 OFPr²;
- e
- d) dimostra di essere in possesso del diploma di commercio o di una formazione equivalente.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna completa e puntuale del rapporto sulla pratica professionale.

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

² Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (RS 412.101)



3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripententi è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 12 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni 3 anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 20 giorni prima dell'inizio del esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsulazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 10 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 4 settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.



4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dell'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati, al massimo uno dei periti può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.



5 ESAME

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Conoscenze settoriali	Scritto	180 min.	1
2 Studio di caso con supervisione	Scritto	360 min.	2
3 Rapporto sulla pratica professionale	Scritto	redatto in precedenza	1
4 Presentazione del rapporto e colloquio professionale	Orale	15 min. 30 min.	1 1
		Totale	585 min.

Parte d'esame 1: Conoscenze di settore (scritto, 180 minuti)

Sulla base delle domande teoriche e pratiche viene verificata l'applicazione delle nozioni di base. I candidati svolgono compiti con risposte vincolate e non vincolate, compiti a risposta breve e mini-casi. I contenuti vengono descritti più approfonditamente nelle direttive.

Parte d'esame 2: Studio di caso con supervisione (scritto, 360 minuti)

Sulla base di una situazione pratica complessa i candidati devono svolgere diversi compiti parziali in sequenza. Vengono verificate in particolare le capacità analitiche e concettuali e la capacità attuativa nelle situazioni professionali concrete (per i dettagli si vedano le direttive).

Parte d'esame 3: Rapporto sulla pratica professionale (redatto in precedenza)

I candidati documentano un incarico complesso svolto autonomamente, valutano il processo e il risultato (per i dettagli si vedano le direttive).

Parte d'esame 4: Presentazione del rapporto sulla pratica professionale e colloquio professionale (orale, 45 minuti)

L'esame orale comprende una breve presentazione dei risultati del lavoro pratico. Nel colloquio con i periti vengono discusse le questioni e i problemi tecnici. Vengono valutate la forma della presentazione, l'atteggiamento del candidato e la pertinenza delle risposte (per i dettagli si vedano le direttive).

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corri-



spondenti parti previsti dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3. del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data della media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

6.41 L'esame è superato se:

- a) la nota complessiva dell'esame finale è pari almeno a 4.0;
- b) la nota della parte d'esame 2 è pari almeno a 4.0;
- c) al massimo una sola parte d'esame è insufficiente;
- d) nessuna nota è inferiore a 3.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dell'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parte d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata assegnata una nota inferiore al 4.0.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 Il diploma federale è rilasciato del SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Maestro piastrellista / Maestra piastrellista**
 - **Plattenlegermeisterin / Plattenlegermeister**
 - **Maître carreleur / Maître carreleuse**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Master Tiler, Advanced Federal Diploma of Higher Education**

- 7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca del diploma

- 7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 I comitati di gestione dell'organo responsabile fissano su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.



8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento d'esame del 22 aprile 1992 concernente l'esame professionale superiore di piastrellista è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripententi in base al regolamento previgente del 22 aprile 1992 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 30 aprile 2018.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.



10 EMANAZIONE

Dagmersellen, 8.8.16

ASP
Associazione Svizzera delle Piastrelle

Silvio Boschian
Presidente centrale

Andreas Furgler
Direttore

Tolochenaz, 3.8.16

FeRC
Fédération Romande du Carrelage

Laurent Cornu
Presidente

Pierre-Alain Lietti
*Presidente del
Comitato di gestione*

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 18.8.2016

Segretaria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore